

Centro di Ricerca
Research Centre

Acronimo

BAFFI

Denominazione

Baffi Centre on Economics, Finance and Regulation

Oggetto di attività

Economia e regolamentazione dei mercati nazionali e internazionali e delle attività monetarie, e delle istituzioni e degli strumenti bancari, finanziari, assicurativi e di previdenza complementare

Regolamento

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al "Baffi Centre on Economics, Finance and Regulation", di seguito denominato "Centro", costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 58 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata). Il Centro opera nei settori scientifico disciplinari e nelle aree disciplinari del Dipartimento di Economia "Ettore Bocconi", del Dipartimento di Finanza, del Dipartimento di Social and Political Sciences, del Dipartimento di Studi Giuridici "Angelo Sraffa".
- 1.3 Il Centro riunisce le attività del Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation (che già ricomprende le attività di ISLA e RULES) e di Carefin Centre for Applied Research in Finance (già costituito dalla fusione del Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria ("Newfin"), del Centro di ricerche assicurative e previdenziali ("Cerap"), e del "Pension Forum"). A tali soggetti il Centro subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i diritti attivi e passivi.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità attuative.
 - a. obiettivo scientifico

Il Centro si propone l'approfondimento interdisciplinare e la diffusione delle conoscenze sui problemi riguardanti l'economia e la regolamentazione dei mercati nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle attività monetarie, bancarie, finanziarie ed assicurative, attraverso la ricerca applicata. Il Centro intende adoperarsi affinché in tali aree di conoscenza si sviluppino maggiormente i collegamenti tra l'elaborazione teorica e i problemi che concretamente si pongono sia ai soggetti economici operanti nei mercati, sia alle autorità pubbliche, gli uni e le altre tanto a livello nazionale che internazionale. Rientra nell'attività del Centro anche la promozione di convegni, incontri e seminari, sia di taglio accademico che volti a favorire il dibattito a livello pubblico presso le imprese, le istituzioni finanziarie e assicurative, le autorità di vigilanza e i policy-maker.
 - b. metodi e strumenti della ricerca

La metodologia di ricerca che il Centro adotta è quella tipica delle discipline economiche, bancarie, finanziarie, assicurative e giuridiche. Nella sua attività il Centro pone attenzione all'evoluzione dell'assetto istituzionale, normativo e regolamentare. L'attività di ricerca del Centro è applicata. I temi di ricerca sono individuati sulla base di progetto presentato periodicamente al Prorettore alla Ricerca. Sui temi così individuati il Centro organizza iniziative permanenti – unit/divisioni - ed iniziative specifiche, nei quali possono essere coinvolti, oltre a ricercatori universitari (dell'Università Bocconi e di altre università) anche ricercatori esterni.
 - c. modalità attuative

In particolare, l'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:

 - a. promuovere iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;
 - b. promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione, prevalentemente collegate alle iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;
 - c. svolgere attività mirata di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche, comunque collegate alle iniziative di ricerca, permanenti e specifiche;

- d. svolgere ogni attività che sia riconosciuta utile per il diretto conseguimento delle finalità istituzionali di ricerca.
- 2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.
- 2.3 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'amministrazione.

Art. 3 Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

- 3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:
- docenti dell'Università Bocconi;
 - collaboratori dedicati all'attività del Centro;
 - studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
- A docenti dell'Università Bocconi e a studiosi ed esperti esterni può essere attribuita la qualifica ai Fellow in base alla procedura indicata all'art. 6.3.
- 3.2 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.
- 3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.
- 3.4 Le entrate del Centro sono costituite da: finanziamenti da aziende o altre istituzioni, anche a seguito di selezioni promosse da istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a specifici progetti di ricerca; finanziamenti non finalizzati di aziende e istituzioni; sovvenzioni periodiche dei propri stakeholders; fondi eventualmente ricevuti dall'Università Bocconi. L'attività di raccolta di fondi del Centro avviene in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro

- 4.1 Sono organi del Centro:
- il Direttore
 - il Comitato Scientifico (Scientific Advisory Board)

Art. 5 Direttore

- 5.1 Il Direttore è nominato fra i professori ordinari dei Dipartimenti afferenti al Centro dal Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca, sentiti i Direttori dei Dipartimenti di Economia, di Finanza, di Social and Political Sciences e di Studi Giuridici.
- 5.2 Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento generale di Ateneo.
- 5.3 Spetta al Direttore:
- a. definire il piano di ricerca del Centro, da sottoporre all'approvazione del Prorettore alla Ricerca;
 - b. sulla base del piano approvato dal Prorettore alla Ricerca, individuare le iniziative permanenti e specifiche;
 - c. organizzare la politica di ricerca del Centro e rappresentarlo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali, le imprese, nonché con la famiglia di Paolo Baffi.

- d. nominare i Responsabili Scientifici delle iniziative permanenti. Le iniziative permanenti sono organizzate in unit/divisioni interne di ricerca, con a capo un Responsabile Scientifico. La costituzione di Unit/Divisioni è effettuata dal Direttore del Centro, così come l'eventuale soppressione, incorporazione o trasformazione di una Unit esistente. Le Unit hanno l'obiettivo di contribuire ai risultati del Centro sia attraverso la produzione di output di ricerca di alta qualità sia attraverso la capacità di concorrere con successo al reperimento di fondi di finanziamento, secondo le modalità di volta in volta definite dalla Direzione del Centro, e sono valutate periodicamente in relazione a tali obiettivi. Le iniziative permanenti a regime devono garantire la capacità di autofinanziarsi. Alle iniziative permanenti possono collaborare docenti dell'Università Bocconi, studiosi ed esperti esterni;
 - e. nominare i Fellow del Centro. I Fellow sono scelti sulla base della loro capacità di proporre iniziative, permanenti o specifiche, che possano produrre output di ricerca di qualità. La qualifica di Fellow dura un anno ed è rinnovabile;
 - f. approvare nell'ambito degli obiettivi del generale piano di ricerca, le singole iniziative non permanenti di ricerca, i convegni e i seminari, controllandone il budget e i tempi di realizzazione, interagendo con i responsabili dei singoli progetti;
 - g. predisporre il budget del Centro di ricerca, amministrandone i fondi, inclusi i residui attivi del Centro, secondo le regole generali dell'Università;
 - h. redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Prorettore alla Ricerca.
- 5.4 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 6 Comitato Scientifico (Scientific Advisory Board)

- 6.1 Il Comitato Scientifico è composto da:
- il Direttore
 - almeno tre membri nominati dal Rettore, sentito il Direttore del Centro, tra persone di comprovata competenza nell'area oggetto dell'attività di ricerca del Centro
- 6.2 I membri del Comitato Scientifico hanno funzioni propositive e consultive sulle linee di sviluppo delle attività del Centro, e contribuiscono al networking del Centro soprattutto a livello internazionale.
- 6.3 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

TITOLO - III VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 7 Valutazione

- 7.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art. 8 Amministrazione e contabilità

- 8.1 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 9 Durata, scioglimento e liquidazione

- 9.1 Il Centro ha durata massima quinquennale, a decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dagli organi direttivi del Centro almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di cinque anni.

- 9.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorso del termine di scadenza,
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 10 Applicazione

- 10.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
- 10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 11 Modifiche

- 11.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 12 Entrata in vigore

- 12.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.